

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo VI - Del matrimonio

Art. 164 Simulazione delle convenzioni matrimoniali

È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Le controdiichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali .